

COMUNE DI CATTOLICA

Prov. di Rimini

Ufficio Lavori Pubblici – Progetti Speciali
Settore 5*PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE
AMMINISTRATIVA****ELAB.2**Il Dirigente: **Dr. Baldino Gaddi**Il Responsabile del procedimento: **Dr. Baldino Gaddi**I progettisti dell'Accordo Quadro: **Geom. Antonella Villa (Opere Stradali)**
P.I. Marco Vescovelli (Escavazioni portuali)***ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER
INTERVENTI MANUTENTIVI E DI
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE,
MARCIAPIEDI COMUNALI, ED ESCAVAZIONI
PORTUALI ANNI 2023/2025***

INDICE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte I - Descrizione delle lavorazioni

CAPO I – DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

- Art. 01 – Oggetto, durata ed ammontare dell'accordo quadro – opzione di estensione temporale.
- Art. 01/BIS – Criteri di affidamento dei singoli contratti operativi (tra i due operatori economici)
- Art. 02 – Modalità di stipulazione dei contratti attuativi
- Art. 03 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
- Art. 04 – Forme e principali dimensioni delle opere
- Art. 05 – Criteri di selezione dei contraenti dell'accordo quadro – cogenza dei miglioramenti offerti
- Art. 06 – Documenti contrattuali – Spese contrattuali
- Art. 07 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni dell'accordo quadro
- Art. 08 – Consegna e inizio dei lavori dei contratti attuativi
- Art. 09 – Andamento dei lavori – Cronoprogramma operativo – Contestualità degli interventi operativi.
- Art. 10 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo
- Art. 11 – Sospensione, Ripresa, Proroghe, Termine utile per l'ultimazione dei lavori e Penalità
- Art. 12 – Garanzia provvisoria
- Art. 13 – Garanzia definitiva -
- Art. 14 – Penali generiche
- Art. 15 – Copertura assicurativa a carico dell'impresa
- Art. 16 – Oneri, obblighi e responsabilità del contraente dell'accordo quadro
- Art. 17 – Subappalto e cottimo
- Art. 18 – Pagamento dei subappaltatori
- Art. 19 – Distacco di manodopera
- Art. 20 – Requisiti di sicurezza del cantiere
- Art. 21 – Direttore tecnico di cantiere
- Art. 22 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori
- Art. 23 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori
- Art. 24 – Anticipazioni – Pagamenti in acconto – saldo – Ritardi nei pagamenti - Conto finale
- Art. 25 – Prezzi unitari – Revisione prezzi
- Art. 26 – Individuazione interventi
- Art. 27 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi
- Art. 28 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori
- Art. 29 – Collaudi e indagini ispettive
- Art. 30 – Danni di forza maggiore
- Art. 31 – Definizione delle controversie
- Art. 32 – Scioglimento del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori – Fusioni e conferimenti
- Art. 33 – Osservanza delle leggi

CAPITOLO II

Qualità e provenienza dei materiali

- Art. 34 Materiali

CAPITOLO III

Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro – Formazione del corpo stradale e relative pertinenze – Movimenti di materie

- Art. 35 Chiusini e caditoie stradali in ghisa
- Art. 36 Tubi in cloruro di polivinile
- Art. 37 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità)

- Art. 38 Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo
- Art. 39 Tubazioni in gres
- Art. 40 Pozzetti di raccolta delle acque stradali
- Art. 41 Materiali per ossatura e massicciata stradale
- Art. 42 Materiali per fondazioni stradali in stabilizzato
- Art. 43 Leganti bituminosi
- Art. 44 Costruzione dei tappeti in conglomerato bituminoso

CAPITOLO IV

Modalità di esecuzione delle singole categorie di lavoro

- Art. 45 Movimenti e trasporti di materiali
- Art. 46 Disfacimenti, smontamenti, demolizioni
- Art. 47 Scavi
- Art. 48 Scavi per posa delle tubazioni
- Art. 49 Reinterri
- Art. 50 Malte e conglomerati in genere
- Art. 51 Murature
- Art. 52 Fogne e fognoli di tubi di cloruro di polivinile
- Art. 53 Costruzione di cunette
- Art. 54 Ferro tondino
- Art. 55 Scarifica di massicciate stradali e preparazione del piano di posa
- Art. 56 Fondazione stradale stabilizzata
- Art. 57 Analisi dei materiali
- Art. 58 Ossatura con pietra proveniente da cave di monte
- Art. 59 Stendimento e cilindratura di pietrisco
- Art. 60 Trattamento con emulsione bituminosa – prima mano
- Art. 61 Trattamento con bitume a caldo per la seconda mano
- Art. 62 Pavimentazione superficiale con pietrischetto bitumato
- Art. 63 Posa del conglomerato bituminoso
- Art. 64 Platea di marciapiedi per sottofondo al pietrischetto bitumato
- Art. 65 Posa in opera di cordonata
- Art. 66 Manufatti prefabbricati per collettori circolari e per pozzetti – Caditoie in calcestruzzo vibrato anche armato
- Art. 67 Lavori vari

CAPITOLO V

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

- Art. 68 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
- Art. 69 Norme generali
- Art. 70 Materiali a pie' d'opera
- Art. 71 Movimento di materie
- Art. 72 Carreggiata
- Art. 73 Materiali a pie' d'opera o in cantiere
- Art. 74 Mano d'opera
- Art. 75 Noleggi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 43, comma 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Parte I – Descrizione delle lavorazioni Capo I

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1.

OGGETTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO – OPZIONE DI ESTENSIONE TEMPORALE.

Il presente CSA disciplina un accordo quadro con due operatori economici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ha per oggetto i lavori manutentivi e di riqualificazione delle strade, dei marciapiedi, di corpi edilizi ed escavazioni portuali.

La realizzazione dei lavori oggetto dell'accordo sarà garantita mediante la stipula di singoli contratti attuativi con i due contraenti dell'accordo quadro entro i limiti e le condizioni fissati dallo stesso accordo.

Le modalità di assegnazione dei singoli contratti operativi tra i due operatori economici selezionati è disciplinato dal successivo art. 1/bis.

La durata dell'accordo quadro è di tre anni dalla data della stipula e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'accordo stesso. Pertanto, **l'accordo quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.**

L'importo complessivo massimo dell'accordo quadro, per il triennio di durata, ammonta a presunti € **6.000.000,00=**, lordi (a base d'asta), dei quali € **210.000,00=** per oneri sulla sicurezza (diretti e speciali), non soggetti a ribasso d'asta, per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Pertanto, l'importo lavori assoggettato al ribasso del,.....% offerto in sede di gara ammonta ad €,.....,00.=.

Ai fini di cui sopra si precisa che la percentuale di ribasso offerta è pari allo sconto minimo stabilito dal disciplinare di gara (pari al 10%) incrementato (quale somma) allo sconto integrativo offerto dall'affidatario in sede di gara pari al,.....%. A titolo esemplificativo se in sede di gara viene offerto uno sconto integrativo pari al 4%, i prezzi di riferimento saranno quelli desunti dall'elenco prezzi ribassati del 14%.

Il costo della manodopera, compreso nell'importo soggetto a ribasso d'asta, è stimato nella percentuale del 20% dell'ammontare dell'accordo quadro), al lordo dell'utile d'impresa e spese generali.

N.B. La Stazione Appaltante avrà comunque la facoltà, indipendentemente dal ribasso offerto, di procedere all'affidamento di contratti operativi sino all'importo complessivo di € **5.790.000,00 (posto a base d'asta) (di cui euro 3.474.000,00 al 1° classificato ed euro 2.316.000,00 al 2° classificato).** In tal caso gli oneri della sicurezza saranno proporzionalizzati al nuovo importo dei lavori.

Si precisa che l'importo sopra indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Qualora, per qualsiasi ragione nel triennio di riferimento (o nel quadriennio nel caso di esercizio dell'opzione di estensione temporale sotto specificato) la Stazione Appaltante non disponga lavori per l'importo massimo di spesa, nulla sarà riconosciuto all'operatore economico per indennizzi, risarcimenti o compensazioni di qualsiasi natura.

La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i **contratti attuativi** dell'accordo quadro e l'ammontare effettivo utilizzabile per i lavori in oggetto sarà determinato sulla base delle somme annualmente stanziati a bilancio e rese disponibili dall'Amministrazione comunale per gli interventi previsti dall'accordo quadro.

Nel solo caso in cui nel triennio di riferimento non si raggiunga l'importo complessivo netto dei lavori di € **5.790.000,00 (base gara) (di cui euro **3.474.000,00** al 1° classificato ed euro **2.316.000,00** al 2° classificato), l'Amministrazione potrà esercitare l'opzione di estensione temporale dell'Accordo quadro per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni originari. In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo di cui sopra l'accordo quadro si intenderà esaurito, fatte salve le eventuali varianti ex art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.5**

N.B. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà, quale opzione implementativa, di estendere l'importo dell'accordo quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. a), per una entità pari al 20% dell'importo originario dello stesso.

**Art. 1/BIS.
CRITERI DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI OPERATIVI
(TRA I DUE OPERATORI ECONOMICI)**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di scegliere l'operatore economico a cui affidare i singoli contratti operativi (tra il primo ed il secondo classificato nella procedura concorsuale) sulla base dei seguenti principi:

- a) Priorità iniziale al primo classificato rispetto al secondo;
- b) Tendenziale rotazione (sino al limite delle quote di ciascun appaltatore);
- c) Celerità di avvio delle lavorazioni nel caso in cui la Stazione Appaltante invochi l'urgenza dell'intervento;
- d) Nel caso di diniego all'accettazione di un contratto operativo (nei termini stabiliti dal presente dal CSA dell'accordo) il relativo importo verrà defalcato dalla quota spettante al rinunciante e verrà attribuita all'altro appaltatore o verrà assegnata al terzo in graduatoria a discrezione della Stazione Appaltante.
- e) Nel caso di tre dinieghi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro e sostituire l'appaltatore con il terzo classificato della medesima procedura di gara (e così via nel caso di ulteriori risoluzioni per qualsiasi motivo verificatesi).
- f) La Stazione Appaltante ha la facoltà di derogare ai principi di cui alle precedenti lettere a) b) e c) nei seguenti casi:
 - I) Per ragioni motivate dalla Stazione Appaltante;
 - II) Quando un operatore economico abbia subito la comminatoria di penali od ordini di servizio per omissioni o violazioni contrattuali in precedenti contratti operativi;
 - III) Per la necessità di riequilibrare il rapporto tra gli importi contrattuali già affidati, tra i due operatori economici.

N.B. Nell'affidamento dei contratti operativi le parti prendono atto che gli importi ipotizzati in sede di gara tra le diverse categorie di lavori assumono carattere indicativo e potranno variare, in più o in meno, del 20% (quinto d'obbligo), ovvero di una entità maggiore se sussiste l'accordo tra le parti e nel rispetto dei limiti di classe e categoria SOA dell'appaltatore (o dell'ATI appaltatrice).

**Art. 2.
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

I contratti attuativi dell'accordo quadro sono stipulati "a misura", come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate dall'accordo quadro; l'importo massimo contrattuale sarà comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L'importo di ogni contratto attuativo dell'accordo quadro sarà determinato applicando ai prezzi posti a base di gara il ribasso d'asta offerto dai due affidatari fino al raggiungimento dell'importo stabilito dallo stesso contratto. La somma complessiva degli importi dei contratti attuativi non potrà superare comunque l'ammontare netto di **€ 5.790.000,00, oneri della sicurezza esclusi (di cui euro 3.474.000,00 al 1° classificato ed euro 2.316.000,00 al 2° classificato)**.

Ad ogni contratto attuativo sarà allegato il computo metrico estimativo dei lavori e il relativo quadro economico, con l'avvertenza che, trattandosi principalmente di attività di manutenzione sull'esistente, le tipologie degli interventi e le relative quantità devono intendersi indicative e formeranno oggetto di esatta misurazione e contabilizzazione al termine dell'esecuzione. Il contratto attuativo dovrà indicare la durata specifica dei lavori oggetto del contratto attuativo.

Il termine dei lavori oggetto del contratto specifico sarà stabilito dal RUP e/o dal DL in rapporto all'entità, alla natura ed alla complessità dei lavori.

La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà comunque affidare al contraente dell'accordo quadro l'esecuzione di tutte le tipologie di interventi rientranti nell'accordo medesimo.

Gli oneri per la sicurezza (diretti e speciali) il cui importo complessivo presunto è di **€ 210.000,00** (di cui € **126.000,00** per accordo quadro con **1° classificato** ed **€ 84.000,00** per accordo quadro con **2° classificato**), saranno oggetto di una stima specifica per ogni contratto attuativo.

Nell'ipotesi di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto (o lettera commerciale). In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con l'accettazione dei patti contenuti nella lettera-contratto da parte del contraente dell'accordo quadro.

**Art. 3.
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI**

Ai sensi degli articoli 61 e seguenti del regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità al predetto regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

- Categoria prevalente OG3
- Categoria scorporabile OG7

N.B. Si precisa che, nell'affidamento dei contratti operativi, gli importi ipotizzati in sede di gara tra le diverse categorie di lavori assumono carattere indicativo e potranno variare, in più o in meno, del 20% (quinto d'obbligo), ovvero di una entità maggiore se sussiste l'accordo tra le parti e nel rispetto dei limiti di classe e categoria SOA dell'appaltatore (o dell'ATI appaltatrice).

Le eventuali compensazioni tra le categorie di lavorazione come sopra attuate non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante né possibilità di indennizzo o compenso economico aggiuntivo di alcuna natura a vantaggio dell'operatore economico.

Art. 4. NATURA DELLE OPERE

L'accordo quadro di cui al presente capitolato, prende in considerazione:

A) INTERVENTI STRADALI

Sono sia interventi di viabilità pedonale, sia interventi su strade urbane ed extraurbane che saranno individuate in fase di realizzazione di lavori, in base allo stato di deterioramento causato dalle piogge, dal ruscellamento delle acque superficiali e dal gelo invernale.

Sono infatti previsti interventi di rifacimento del manto stradale e di risistemazione dei marciapiedi di alcune zone cittadine, in continuità di un programma generale di manutenzione straordinaria che annualmente e/o periodicamente viene attuato, ponendo particolare attenzione all'adeguamento dei percorsi pedonali alle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Potranno, inoltre, essere previsti eventuali interventi per la regimazione delle acque superficiali che interferiscono con la viabilità.

Altri interventi di manutenzione di marciapiedi sono previsti in tutte quelle situazioni, diffuse su tutto il territorio, in cui il percorso pedonale presenta pericoli oggettivi e/o particolare degrado.

A titolo meramente indicativo, si presume che saranno prevalenti gli interventi sulla viabilità carrabile rispetto a quelli sulla viabilità pedonale.

Oltre agli interventi manutentivi sopra dettagliati i contratti operativi potranno avere ad oggetto anche la manutenzione, il rifacimento o l'implementazione di arredi urbani in viali, aree, piazze e percorsi pedonali.

In sintesi gli interventi previsti si possono indicativamente così riassumere:

- Interventi sulla viabilità stradale:

- Eventuale parziale scarifica della pavimentazione bituminosa nelle strade la cui quota risulta essere maggiore rispetto alle zone circostanti;
- Eventuale provvista e stesa di strato di base in misto bitumato;
- Provvista e stesa di —binderll, al fine di livellare gli avvallamenti e portare alla quota adeguata le
- strade; Provvista e stesa di tappetino d'usura;

- Interventi sulla viabilità pedonale:

- Scarifica del tappetino di usura;
- Rimozione e posa di cordoli in pietra e/o in c.l.s.;
- Rimozione e posa di lastre in pietra;
- Rifacimento di sottofondi in materiale anidro e in cls;
- Stesa di tappetino di usura;

- Ulteriori interventi sulla

- viabilità: Ripristini;
- Messa in quota di caditoie, chiusini e
- pozzetti; Realizzazione nuove caditoie;
- Opere di finitura di qualunque tipo, quali ad esempio: riparazione o sostituzione di opere di carpenteria metallica ed in legno, tinteggiature e verniciature, elementi di arredo urbano, ecc.;
- Rimozione, totale o parziale, di impianti di qualunque tipo ovvero demolizione di manufatti o di parte degli stessi;
- Modifica, integrazione o realizzazione ex novo di impianti annessi alle strade, di qualunque tipo, quali ad esempio: impianti elettrici, scarichi fognari, ecc.;
- Barriere di sicurezza;
- Interventi in materia di abbattimento di barriere architettoniche in ottemperanza alla specifica normativa di legge e relative prescrizioni tecniche;
- Rifacimenti, totali o parziali, e nuove realizzazioni di opere di contenimento, quali muri, muretti, cordoli stradali, ringhiere, etc.;
- Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Abbattimento di alberature esistenti;

- Piantumazione di nuove alberature;
- Sostituzione di armature e corpi illuminanti;
- Opere varie di completamento.

- Interventi di arredo urbano

- Ripristini di arredi esistenti;
- Posa in opera di pietre ed opere monumentali; Posa di panchine, giochi, arredi; Implementazione di nuovi arredi;
-
- Ogni altra opera rientrante nelle categorie OG3
-

B) ESCAVAZIONE DEL PORTO

Trattasi di interventi diretti principalmente a garantire la navigabilità del canale e delle darsene del porto mediante asportazione del materiale precedentemente analizzato. Tale asportazione potrà avvenire da mare o da terra e prevede lo smaltimento del materiale dragato nel rispetto della normativa ambientale. Gli interventi comprendono ogni lavorazione rientrante nella categoria OG7.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 5.

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI DELL'ACCORDO QUADRO – COGENZA DEI MIGLIORAMENTI OFFERTI

I contraenti dell'accordo quadro sono individuati con il sistema della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato decreto. La ripartizione tra i due contraenti è quella specificata nel disciplinare di gara (importo maggiore al concorrente che ha conseguito il punteggio più alto).

I criteri di ripartizione tra i due operatori economici dei singoli contratti operativi sono quelli indicati nel precedente art. 1/bis.

L'elenco prezzi posto a base di gara sarà assoggettato ad un unico ribasso d'asta offerto in sede di gara pari **al**%.

Tutti i miglioramenti offerti in sede di gara sono cogenti per l'operatore economico che li ha offerti (sempreché non accettati espressamente dalla Stazione Appaltante). Il mancato adempimento degli obblighi scaturenti dai miglioramenti offerti assoggetta l'appaltatore alle penali generiche previste dal presente CSA e, nei casi più gravi e/o reiterati alla risoluzione dell'accordo quadro.

Art. 6.

DOCUMENTI CONTRATTUALI – SPESE

CONTRATTUALI Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, dello stesso D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) le polizze di garanzia;

I documenti allegati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari.

Fanno inoltre parte integrante dell'accordo quadro tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Fanno parte integrante e sostanziale di ogni singolo contratto attuativo tutti i documenti facenti parte dello stesso contratto attuativo (anche se non materialmente allegati), oltre che il computo metrico estimativo dei lavori previsti e il relativo quadro economico, come specificato nel precedente art. 2.

Sono a carico del contraente dell'accordo quadro tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione dei contratti, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita, relativamente all'ultimo contratto applicativo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo

luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7.

ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

L'Appaltatore (inteso quale contraente dell'accordo quadro), con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nell'accordo quadro, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che dell'accordo quadro fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione del progetto e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

– aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

- aver preso coscienza che gli interventi oggetto dei contratti operativi potranno essere ordinati nell'ambito di tutto il territorio del Comune di Cattolica senza alcuna riserva;

– avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto dei cantieri, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;

– aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

– aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'accordo quadro, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

– avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente capitolato speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 8.

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio solo dopo la stipula del formale dello specifico contratto attuativo dell'accordo quadro, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto attuativo, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articolo 32, commi 8, periodi 5 e seguenti del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione Lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni, anche puntuali, che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Se l'inizio dei lavori contempla delle lavorazioni oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni al subappalto, previste per legge.

Art. 9.

ANDAMENTO DEI LAVORI – CRONOPROGRAMMA OPERATIVO – CONTESTUALITÀ DEGLI INTERVENTI OPERATIVI

In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori, l'appaltatore dovrà far pervenire alla medesima Direzione Lavori un programma dettagliato inerente allo svolgimento degli stessi. Sulla base di ciò in linea di massima l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che

crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e dagli interessi dell'amministrazione appaltante.

La Direzione Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente.

N.B. L'Affidatario dell'Accordo Quadro si impegna a garantire un numero di squadre sufficiente per dare attuazione all'Accordo quadro anche mediante contratti operativi contestuali distribuiti su più interventi nel territorio comunale sino ad un numero di 5 cantieri simultanei. La mancata disponibilità delle maestranze necessarie per garantire tali interventi costituisce grave inadempimento contrattuale e, oltre alle penali generiche, può comportare la risoluzione in danno dell'Accordo Medesimo.

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse dovrà essere fatta a cura e spese dell'impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa sarà quindi garante delle opere eseguite.

Art. 10.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO O SCAVO

I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell'Amministrazione appaltante, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all'Appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere riutilizzati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non già contemplato (art. 36 del D.M. LL.PP. n. 145/2000). I materiali di risulta dovranno essere smaltiti in discariche autorizzate da parte dell'Appaltatore. Gli oneri di smaltimento, nessuno escluso, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 11.

SOSPENSIONE – RIPRESA - PROROGHE – TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITÀ

Con riferimento ad ogni contratto attuativo dell'accordo quadro, la Direzione Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 107, commi da 1 a 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Cessate le cause della sospensione la Direzione Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

L'Appaltatore qualora ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile Unico del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione. Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione Lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall'articolo 107, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora l'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti nei contratti attuativi dell'accordo quadro, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel stesso contratto attuativo, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore

delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto attuativo.

Gli interventi operativi verranno disposti di volta in volta con ordine della D.L. oppure con comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. Il contratto operativo dovrà essere sottoscritto entro max 7 giorni e l'avvio dei lavori dovrà avvenire entro max 30 giorni dalla prima comunicazione.

Qualora non si rispetti anche solo uno dei termini di cui sopra la Stazione Appaltante potrà procedere alla sottoscrizione del contratto operativo con l'altro operatore economico od un terzo operatore (di cui alla graduatoria di selezione dell'accordo quadro). L'importo dell'accordo operativo rifiutato verrà defalcato dall'importo dell'accordo quadro affidato all'operatore economico e trasposto al secondo (o ad altro operatore economico in graduatoria).

Qualora un operatore economico rifiuti per tre volte un accordo operativo (o ritardi nella sottoscrizione del relativo contratto o avvio dei lavori), ciò costituirà un grave inadempimento e si potrà procedere alla risoluzione in danno dell'accordo quadro.

L'Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati **nel tempo stabilito dal contratto attuativo** a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ciascun intervento operativo dovrà contenere l'indicazione del tempo a disposizione per la realizzazione delle singole opere. Tali indicazioni saranno contenute anche nella lettera commerciale o nel contratto operativo che disciplina l'intervento.

Il termine di ciascun contratto operativo verrà fissato nel rispetto di principi di proporzionalità e di equità in rapporto alla natura, all'entità ed alla difficoltà esecutiva dei lavori oggetto del contratto operativo.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nell'ordine di servizio per l'esecuzione delle singole opere, o del termine per la conclusione di tutti i lavori appaltati con il contratto attuativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

Art. 12.

GARANZIA PROVVISORIA

In base all'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa dovrà disporre di una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'importo complessivo dell'accordo quadro affidabile al primo classificato pari a € 72.000,00. Ai sensi del citato art. 93, comma 8, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse contraente dell'accordo quadro. Tale impegno non si applica nei casi di cui al citato art. 93, comma 8, secondo periodo.

La garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia provvisoria, realizzata sotto forma di cauzione o di fidejussione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 13.

GARANZIA DEFINITIVA

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo di affidamento dell'accordo quadro (che varierà a seconda che l'affidatario sia 1° o 2° classificato) secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 1 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio dei lavori previsti dall'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Alla garanzia provvisoria e a quella definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei casi previsti per i contratti relativi a soli lavori.

Le garanzie, sia provvisoria che definitiva, possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018.

Trova altresì applicazione il principio del progressivo svincolo della garanzia definitiva in rapporto all'avanzamento dei lavori previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare tale riduzione potrà essere applicata con l'esecuzione dei singoli contratti operativi.

Art. 14.

PENALI GENERICHE

Qualora non diversamente stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Contratto di Accordo Quadro, dal Contratto operativo o da disposizioni di legge, e sempre che la violazione non costituisca causa di risoluzione contrattuale, il mancato rispetto degli obblighi contenuti nell'Accordo quadro e/o nei singoli contratti operativi assoggettano l'appaltatore ad una penale pari all'1 per mille/giorno per violazioni continuative e al'1% per violazioni puntuali. Gli importi su computare la penale sono quelli del contratto operativo nel quale si manifesta l'inadempimento.

Il Direttore dei Lavori potrà graduare e/o ridurre gli importi come sopra stabiliti in ragione dell'effettiva gravità dell'inadempimento. La comminatoria della penale tuttavia non esime l'operatore economico dal risarcimento del danno cagionato alla Stazione Appaltante.

La penale comminata verrà inserita in contabilità nel primo stato d'avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento.

L'importo massimo delle penali, per ciascun contratto operativo, ammonta al 10% dell'importo del medesimo. Il superamento di tale aliquota determina causa di risoluzione del contratto operativo per grave inadempimento. La risoluzione di due contratti operativi, indipendentemente dal loro importo, comporta la risoluzione automatica dell'Accordo quadro.

Art. 15.

COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'IMPRESA

Per ciascun contratto operativo l'affidatario, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei relativi di ciascun contratto applicativo dell'accordo quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all'importo contrattuale del relativo contratto operativo; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le —personell si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma saranno svincolate al certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori relativo a ciascun contratto operativo.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 16.

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta tecnica offerta in sede di gara è parte integrante dell'accordo quadro ed è vincolante in ogni sua componente. La mancata osservanza degli obblighi assunti costituisce violazione contrattuale ed assoggetta l'Appaltatore alle penali per inadempimento ovvero, nei casi più gravi, a risoluzione dell'accordo quadro e/o dei contratti operativi per grave inadempimento.

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell'elenco prezzi, al Regolamento generale, al capitolato generale d'appalto, ai contratti attuativi, nonché a quanto

previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- Disponibilità (in proprietà, affitto, leasing o altro titolo idoneo) di una sede operativa (con magazzino) di non meno di 200 mq di superficie coperta, nel raggio di 50 Km dalla sede municipale e la disponibilità (a qualsiasi titolo) di un impianto di produzione di conglomerato nel raggio di 80 Km dalla sede municipale. Tale disponibilità verrà dimostrata, a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro, nel termine di 30 gg dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro medesimo.

- la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
- l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;
- i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico e scavi aperti siti in corrispondenza e prossimità del cantiere e personale con incarico da movieri a terra muniti di bandierine e abbigliamento catarifrangente, disponendo quando necessario degli opportuni semafori;
- l'apposizione di segnalazioni, delimitazioni, recinzioni e quant'altro necessario per impedire l'accesso dei non addetti alle zone corrispondenti al cantiere;
- l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 × 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;
- il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;
- le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori, compreso l'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
- i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
- l'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione Lavori;
- la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;
- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
- ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione Lavori o dal collaudatore;
- le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all'accettazione della Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori (*prove preliminari di qualificazione*);
- l'esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell'Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (*prove di qualità in corso d'opera – prove finali e di collaudo*);
- dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale; 12

- l'eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
- la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione Lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione Lavori;
- l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

- l'accesso (ed il recesso), in piena sicurezza, ai locali commerciali o privati nei tratti di marciapiede interessato dai lavori;

– lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;

- gli oneri, nessuno escluso, di discarica per lo smaltimento dei rifiuti e/o dei materiali di scavo;

– la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;

– ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante;

– i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;

– all'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e delle norme contenute nei protocolli d'intesa sottoscritti dal comune di Cattolica, in ordine alla tutela dei lavoratori del settore edile.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell'Appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'Appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

All'Impresa appaltatrice è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell'Amministrazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, l'Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

N.B. TUTTE LE LAVORAZIONI DISPOSTE CON I CONTRATTI OPERATIVI DOVRANNO RISPETTARE I CRITERI CAM OBBLIGATORI IN RAPPORTO ALLA NATURA DEI LAVORI, NESSUNO ESCLUSO.

Art. 17.

SUBAPPALTO E COTTIMO

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

2. L'appaltatore può tuttavia affidare in subappalto secondo le modalità e le indicazioni contenute nell'art.105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

4. Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

5. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.

7. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

8. E' vietato il subappalto "a cascata".

Art. 18.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Salvo i casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante non provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti e il contraente dell'accordo quadro è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Nei casi elencati nel citato art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per le prestazioni da esse eseguite previa acquisizione:

da parte del contraente dell'accordo quadro di una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti ed il nulla osta al pagamento;

all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore.

Art. 19.

DISTACCO MANODOPERA

Se il contraente dell'accordo quadro intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

di avere in essere con il soggetto distaccante un contratto di distacco, che dovrà essere allegato in copia;

di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'accordo quadro in oggetto indicando i nominativi delle persone distaccate;

che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione di cui sopra deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse del soggetto distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 20.

REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:

1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 1).

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'Impresa appaltatrice quanto l'Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.

A pena di nullità dell'accordo quadro, il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante dell'accordo stesso.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori previsti dai contratti attuativi ovvero in corso d'opera, può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

Art. 21.

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori previsti dai contratti attuativi dell'accordo quadro, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.

L'Impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 22.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare uno o più Responsabili unici del Procedimento e/o Direttori dei Lavori per i diversi contratti operativi. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare i nominativi dei tecnici che svolgono tali attività. In assenza di comunicazioni sarà l'appaltatore a chiederne i nominativi.

Il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei lavori eserciteranno tutte le prerogative previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché quelle previste dalle linee guida ANAC.

Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori previsti dai contratti attuativi dell'accordo quadro, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori previsti dai contratti attuativi dell'accordo quadro, qualora si provveda sotto riserva di legge, l'avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l'eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.

Art. 23.

CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI (VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA)

La contabilità dei lavori verrà effettuata, autonomamente, per ciascun contratto operativo. Le risultanze contabili di ciascun contratto operativo sarà riassunta in un prospetto complessivo al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di €. 5.790.000,00 dell'Accordo Quadro di cui massimo € 3.474.000,00 al 1°

classificato (ossia il 60% dell'importo dell'accordo quadro) e di cui massimo € 2.316.000,00 al 2° classificato (ossia il 40% dell'importo dell'accordo quadro).

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.

Art. 24.

ANTICIPAZIONI – PAGAMENTI IN ACCONTO – PAGAMENTI A SALDO – RITARDI NEI PAGAMENTI – CONTO FINALE

Entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto attuativo dell'accordo quadro l'Amministrazione appaltante concederà all'appaltatore un'anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento del valore stimato del contratto attuativo, previa consegna di apposita polizza fideiussoria, secondo le modalità ed i termini indicato dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fatta salva una diversa disciplina contenuta nei contratti attuativi, i pagamenti in acconto saranno effettuati quando l'impresa appaltatrice abbia eseguito, per ciascun contratto operativo, i lavori previsti e/o ordinati nel medesimo contratto operativo, per un importo complessivo pari al 35% degli stessi, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza verrà corrisposta *con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni*. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione Lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori di ciascun contratto attuativo dell'accordo quadro la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 30 (trenta) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 del D.P.R. 207/2010).

Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento degli acconti deve essere effettuato entro 45 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, l'Amministrazione appaltante ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i. Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà a trattenere sul certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti e/o alla sospensione dei pagamenti; la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 25.

PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

1. Nei prezzi unitari del contraente dell'accordo quadro si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto

approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

2. Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 4/2022 convertito in legge n. 25 del 28 marzo 2022, è prevista la revisione dei prezzi.

3. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al **cinque per cento** rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo dell'art. 29 del decreto-legge n. 4/2022.

4 In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il **cinque per cento** e comunque in misura pari **all'80 per cento di detta eccedenza**, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della norma sopra richiamata.

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il **5%** al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.

6. Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte **dell'appaltatore entro 60 giorni** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, **di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante**, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.

7. Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una **variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;**
- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una **variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.**

8. L'importo della compensazione è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

9. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

10. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

11. Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 26.

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI

Essendo un contratto di da effettuarsi sul territorio comunale, gli interventi da realizzarsi a seguito dei contratti attuativi dell'accordo quadro saranno ordinati dalla D.L. in fase esecutiva o dal RUP e secondo delle necessità attuali o future dell'Amministrazione senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 27.

LAVORI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire lavorazioni che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi unitari d'appalto, si procederà all'applicazione dei nuovi prezzi desunti come segue:

- a) Analisi basate su prezzi contenuti nell'elenco prezzi;
- b) Prezzi desunti da prezzari ufficiali;
- c) Prezzi desunti da analisi di mercato

La contabilità dei nuovi lavori sarà effettuata utilizzando i nuovi prezzi unitari ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara per le corrispondenti misure riscontrate in cantiere.

Nel caso in cui anche nei prezzari sopra richiamati non esista il prezzo unitario necessario si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi, ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara, non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Art. 28.

CONTROLLI – PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali dell'accordo quadro.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni, pena la decadenza, da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 29.

COLLAUDI E INDAGINI ISPETTIVE

Salvo che per l'importo del contratto operativo sia necessario il certificato di collaudo (nel qual caso troveranno applicazione le norme del Codice degli Appalti), le opere eseguite saranno soggette a certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo dell'accordo quadro e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 30.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l'Amministrazione indirà.

Art. 31.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare **tra il 5 ed il 15 per cento** dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite al giudice del luogo ove è stato stipulato il contratto.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che è esclusa la clausola compromissoria.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 32.

SOGLIA TEMPORALE MASSIMA DELL'ACCORDO QUADRO - SCIoglimento DELL'ACCORDO QUADRO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – FUSIONI E CONFERIMENTI

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro e lo stesso accordo durante il periodo di sua efficacia e nelle modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 3 del citato dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e nei casi previsti nell'Accordo Quadro e nel presente CSA, anche nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori accertata mediante almeno tre ordini di servizio del Direttore dei Lavori che contestino gravi inadempienze tecniche, operative od organizzative nello svolgimento delle lavorazioni o nell'adempimento degli obblighi di cui all'Accordo quadro, al presente Capitolato Speciale di Appalto o a disposizioni di legge o di regolamento, non pienamente giustificate dall'appaltatore;**
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei lavori e/o beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti l'accordo quadro, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.
- Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- l) reiterata o grave mancata attuazione dei miglioramenti offerti in sede di gara;

L'Amministrazione appaltante intende inoltre avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro e lo stesso accordo in qualunque momento e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c. e dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o di PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo; In via surrogatoria la Stazione Appaltante può affidare l'accordo quadro residuo al primo concorrente della graduatoria creatasi a seguito della procedura di gara originaria, ferme restando le altre somme dovute a titolo di risarcimento danno;

- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo accordo quadro per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa esecutrice dei lavori (art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nei sessanta giorni successivi, l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 64 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al citato art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 33.

OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dall'accordo quadro si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate da contraente dell'accordo quadro, salvo diversa disposizione del presente capitolato:

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
- Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per quanto applicabile);
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto applicabile);
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII — dell'appalto, artt. 1655-1677;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nel Comune di Cattolica nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- Le linee guida ANAC;
- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.